

PROCAFFÉ S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE

Vers. 4

INDICE

I – Reati nei rapporti con la p.a. (pag. 5)

- 1) La descrizione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dal D.Lgs. 231/2011
- 2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti
- 3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili

II – Reati informatici e trattamento illecito di dati, reati in materia di violazione del diritto d'autore (pag. 21)

- 1) L'individuazione delle condotte rilevanti e delle aree di rischio in relazione ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati
- 2) I delitti in materia di violazione del diritto d'autore, l'individuazione delle condotte rilevanti, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti
- 3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili

III – Reati di falsità in monete, reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (pag. 28)

- 1) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti
- 2) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili

IV – Reati contro industria e commercio (pag. 33)

- 1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti
- 2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili in relazione ai reati contro l'industria ed il commercio e dei

soggetti coinvolti

3) Le Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili.

V - Reati societari (pag. 39)

1) La descrizione dei Reati Societari richiamati dal D.Lgs. 231/2001

2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti

3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili

VI – Reati relativi alla salute e sicurezza sul lavoro (pag. 50)

1) L'individuazione delle aree di rischio dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti

2) Regole speciali di comportamento da osservare nelle aree a rischio

VII – Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (pag. 59)

VIII – Reati ambientali (pag. 60)

1)- L'individuazione delle aree di rischio e dei processi sensibili

2)- Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili

IX Reato di assunzione di lavoratori irregolari provenienti da Paesi terzi (pag. 65)

X- Reati Transnazionali (*pag. 67*)

XI – L'Organismo di Vigilanza (*pag. 68*)

XII – Il Sistema Disciplinare (*pag. 75*)

I

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(art. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001)

1) La descrizione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

La Procaffè s.p.a. intende garantire la migliore efficacia possibile del presente Modello di Organizzazione e quindi ritiene opportuno delineare di seguito, seppur in forma concisa, il contenuto delle figure di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti qualificati in base all'art. 5 del Decreto appena citato può comportare la configurabilità della responsabilità amministrativa/penale a carico della Procaffè s.p.a.

Il paragrafo introduttivo del capitolo 1, in cui si riporta appunto la breve descrizione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, al fine di renderli conoscibili a tutti i destinatari, costituisce il Modello da seguire anche per i capitoli dedicati agli altri reati oggetto del Decreto che verranno esaminati successivamente.

Ciò premesso le fattispecie penali richiamate dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono il divieto di porre in essere le condotte che si descrivono di seguito:

- art. 316-bis c.p., malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee, reato che può essere commesso da chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, che avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di

pubblico interesse, non li destini alle predette finalità;

- art. 316-ter c.p., indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, reato che può essere commesso da chiunque, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;

- art. 640 comma 2 n. 1 c.p., truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, reato che può essere compiuto da chiunque, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno qualora il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;

- art. 640-bis c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, reato che si verifica se il fatto di cui all'articolo 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;

- art. 640-ter c.p., frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, reato che può essere commesso da chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendovi senza averne il diritto (p. 615-ter) con

qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno se ricorre una delle circostanze previste al numero 1 del secondo comma dell'articolo 640 c.p.;

- art. 318 c.p., corruzione per un atto dell'ufficio, reato che può essere commesso dal pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa;

- art. 321 c.p., pene per il corruttore, ove è prevista l'applicazione delle pene stabilite dagli articoli da 318 a 320 c.p. anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità;

- art. 322 c.p., istigazione alla corruzione, reato che può commettere chiunque e che si configura se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;

- art. 319 c.p., corruzione per un atto contrario a quello dell'ufficio, reato che può essere commesso dal pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa;

- art. 319-ter c.p., corruzione in atti giudiziari, reato che si può configurare quando i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un

processo civile, penale o amministrativo;

- art. 319-quater c.p., induzione indebita a dare o promettere utilità, reato che viene commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;

- art. 317 c.p., concussione, reato che può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità pertanto l'ipotesi di rilievo per le attività svolte in concreto dalla Procaffè s.p.a. e per la qualifica dei soggetti che operano presso la Società è quella del concorso nel reato;

- art. 320-bis c.p., corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, che estende l'applicazione degli articoli 319 e 318 oltre al pubblico ufficiale anche all'incaricato di un pubblico servizio;

- art. 322-bis c.p., peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Comunità europee, con cui è previsto che le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 311, terzo e quarto comma, si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee, oltre ad altri soggetti identificati specificamente dalla norma ed aventi rapporti di lavoro od appartenenti ad Enti istituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee.

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti con la P.A. o con le Comunità Europee, pertanto i soggetti a rischio di commissione di uno dei reati in esame sono essenzialmente coloro che rivestono ruoli di amministrazione e/o di rappresentanza della Procaffè s.p.a., i quali hanno il potere di impegnare la Società nei confronti di terzi.

2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che l'Ente debba procedere all'individuazione delle *aree di rischio*, ovvero all'esame e alla descrizione di quelle tra le proprie attività nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Tale analisi costituisce uno degli elementi essenziali del modello di organizzazione, pertanto la Procaffè s.p.a. ha compiuto anzitutto l'analisi delle aree di rischio in cui la Società opera.

Sulla base dei risultati ottenuti la Procaffè ha individuato le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi, con il grado di rischio maggiore, le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, esaminando poi i processi aziendali per verificare quali rientrino tra quelli "*sensibili*".

Il *modus operandi* appena descritto verrà seguito dalla Procaffè s.p.a. con riguardo a tutti i protocolli esecutivi di cui si compone il presente M.O., ovvero con riguardo a tutti i tipi di reato richiamati dal D.Lgs. 231/2001 per i quali si ravvisa un

rischio di commissione da parte dei soggetti indicati dal Decreto.

Ciò premesso, ad integrazione e specificazione di quanto indicato nell'art. 4 della Parte Generale del M.O., le *aree di rischio* individuate per i reati contro la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- 1 - Gestione dei finanziamenti e/o dei contributi pubblici;
- 2 - Gestione delle procedure per l'ottenimento di autorizzazioni amministrative, permessi e licenze;
- 3 - Gestione delle visite, degli accertamenti ed in genere gestione di ogni attività ispettiva da parte della P.A.;
- 4 - Gestione del contenzioso;
- 5 - Gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali;
- 6 - Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e con altri organismi pubblici di vigilanza e di controllo;
- 7 - Gestione delle attività di Import/Export;
- 8 - Gestione delle attività a tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori.

I principali *processi sensibili* individuati nell'ambito delle suddette aree di rischio sono:

- 1 - Gestione dei finanziamenti e/o dei contributi pubblici:
 - a - la partecipazione a procedure per la richiesta di finanziamenti e/o contributi pubblici e la predisposizione della documentazione prodotta o tenuta a supporto delle richieste;
 - b - l'ottenimento, l'utilizzo e la destinazione effettivi del finanziamento e/o del contributo pubblico;

c – la documentazione e la rendicontazione all'ente erogatore del finanziamento e/o del contributo pubblico avente ad oggetto le attività effettivamente svolte e la destinazione di quanto conseguito.

2 – Gestione delle procedure per l'ottenimento di autorizzazioni amministrative, permessi e licenze:

a – la valutazione, la predisposizione e l'invio delle domande finalizzate all'ottenimento e/o al rinnovo del provvedimento (per esempio licenze edilizie ed altre licenze in genere oppure autorizzazioni sanitarie od altre autorizzazioni amministrative in genere);

b – il versamento di diritti e/o di tasse da pagare all'atto della presentazione della domanda;

c – le ispezioni e/o gli accertamenti delle autorità competenti sul rispetto dei presupposti necessari per il rilascio dell'autorizzazione e/o della licenza.

3 – Gestione delle visite, degli accertamenti ed in genere gestione di ogni attività ispettiva da parte della P.A.:

a – in materia fiscale;

b – in materia contributiva e/o previdenziale;

c – in materia di sicurezza sul lavoro;

d – in materia urbanistico-edilizia;

e – in genere di ogni altra attività ispettiva da parte della P.A..

4 – Gestione del contenzioso:

a – rapporti di ogni genere nell'ambito del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nei diversi settori del diritto civile, penale, amministrativo e tributario;

b – coordinamento e gestione dei legali esterni e delle attività loro delegate.

5 – gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali:

a – predisposizione delle comunicazioni, invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali;

b – comunicazioni agli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni/cessazioni del rapporto di lavoro;

c – predisposizione e trasmissione agli organi competenti della documentazione necessaria all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata.

6 – gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e con altri organismi pubblici di vigilanza e di controllo

- presentazione delle dichiarazioni per il versamento delle imposte

7 – gestione delle attività di Import/Export:

- gestione delle pratiche doganali, eventualmente anche tramite dogana interna dopo la sua istituzione

8 – ambiente, salute e sicurezza:

a – gestione degli adempimenti in materia ambientale e delle attività legate allo smaltimento dei rifiuti;

b – gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

I soggetti che possono potenzialmente commettere uno dei reati esaminati nella presente sezione sono tutti coloro che

hanno il potere di rappresentanza della Società o che comunque dispongono dei poteri di impegnare la Società a procedere ad esborsi o ad assunzioni dipendenti o comunque a concedere utilità o servizi in favore di terzi. Entrando più nello specifico, si indicano: membri del CdA; A.D.; Direttore Generale; soggetti delegati ad avere rapporti con la P.A.; Responsabile della Privacy; Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (Rspp); soggetti aventi accesso al sistema informatico.

Il grado di probabilità che uno dei reati siano posti in essere appare di livello *basso*, soprattutto in considerazione del fatto che l'attività della Procaffè s.p.a. non si incentra sotto il profilo negoziale sui rapporti con la P.A. ma è basata sulla vendita ai privati, sicché in assenza di appalti, concessioni o forniture a soggetti pubblici le aree di rischio sono ridotte. Il rischio è comunque pur sempre sussistente, attesi i rapporti che inevitabilmente la Società mantiene con la P.A. per gli adempimenti di carattere burocratico ai quali è chiamata nello svolgimento ordinario della propria attività.

Il livello di rischio viene invece identificato in *medio - basso* per i rapporti con la P.A. derivanti da: questioni fiscali, doganali, visite ispettive di ogni genere e tipo

3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili.

Il presente Capitolo della Parte Speciale è riferito a tutti i soggetti sopra identificati coinvolti su incarico della Società nei *processi sensibili* già menzionati; a tal fine sono stabilite le seguenti specifiche regole e procedure (*presidi*):

1) la Procaffè s.p.a. anzitutto ha istituito il proprio organigramma e mansionario (S_04.07 e successivi) in modo che:

- sia chiaramente definita la suddivisione dei compiti e delle responsabilità, allo scopo di separare per quanto possibile i soggetti che assumono o attuano le decisioni, quelli che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli;

- siano esistenti meccanismi di controllo interno caratterizzati da efficacia vincolante, individuando sistemi di autorizzazione, di verifica e di documentazione delle decisioni di rilievo;

- sia scongiurato qualsivoglia vuoto di potere o sovrapposizione di ruoli e di competenze.

A tal fine la Società ha adottato un sistema di deleghe caratterizzato da elementi di certezza, tale da garantire una rappresentazione chiara e trasparente dei procedimenti interni attraverso i quali si formano e vengono attuate le decisioni, requisiti individuati come presupposti necessari per il conseguimento di una gestione efficiente dell'attività della Società.

Tutti i soggetti che per conto della Procaffè s.p.a. intrattengono rapporti con la P.A. e hanno il potere di impegnare la Società all'esterno devono essere dotati di delega formale che specifichi i poteri conferiti.

Quando alcuni soggetti, per via della funzione ricoperta in seno alla Società e per lo svolgimento degli incarichi loro assegnati, devono essere muniti di poteri di rappresentanza, vengono conferite loro apposite procure di contenuto adeguato

ed idoneo al corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni, con definizione specifica ed inequivoca dei poteri del delegato e con la precisazione dei limiti della procura.

Ogni delega deve definire esattamente di quali poteri il delegato possa disporre, sempre tenuto conto che i poteri assegnati ed il loro concreto esercizio non possono risultare in contrasto con gli obiettivi e le politiche della Società, e il delegato deve poter disporre di un potere di impegno della Società e di spesa che gli consenta in concreto di svolgere le funzioni a lui affidate.

Le deleghe definiscono, inoltre, quale sia il soggetto al quale il delegato è tenuto a riportare gli esiti delle proprie attività mentre le procure dovranno prevedere espressamente i casi in cui il rappresentante decadrà dai poteri conferiti, individuando i casi di revoca della procura, di trasferimento a ruoli o mansioni incompatibili con quelle svolte al tempo del conferimento.

La Società ha adottato appositi strumenti organizzativi (come per esempio comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) con i quali ha provveduto alla descrizioni dei ruoli e delle mansioni ed ha descritto i compiti, i poteri e le responsabilità assegnati a ciascuna funzione. Ha poi provveduto ad istituire linee di riporto all'interno della Società, in modo che la formazione delle decisioni e la loro attuazione possano essere ricostruite attraverso la tracciabilità dei passaggi rilevanti del processo in funzione della conoscibilità, trasparenza e pubblicità del concreto esercizio dei poteri attribuiti.

La Procaffè ha istituito una separazione, nell'ambito di ciascun processo decisionale od operativo, tra il soggetto che

assume la decisione, il soggetto che la esegue ed il soggetto che dovrà occuparsi di svolgere sulla stessa i controlli, al fine di poter garantire che l'attività della Società sia modellata sul principio della segregazione delle funzioni.

2) Altro *presidio* a tutela della corretta gestione della Società, finalizzata ad impedire la commissione di reati tra i quali possono rientrare quelli contro la P.A. è quello relativo alla conservazione ed archiviazione dei documenti riguardanti l'attività d'impresa con modalità tali da non permetterne l'asportazione, l'alterazione o la successiva modificazione, se non con apposita evidenza;

La Società ha adottato la regola in forza della quale l'accesso ai documenti archiviati non possa avvenire se non: al soggetto delegato a quel determinato rapporto in corso ovvero sia a seguito di richiesta motivata e sia consentito solo ai soggetti competenti in base all'organigramma ed al mansionario (Specifico S_01.05 del 09.01.2012 e successivi).

3) La Procaffè s.p.a., con riguardo ai terzi collaboratori di cui si avvale, stabilisce il divieto di procedere alla corresponsione di alcun compenso, provvigione o commissione a qualsivoglia consulente, collaboratore, intermediario o soggetti pubblico per importi non corrispondenti alle prestazioni rese a proprio favore e non conformi all'incarico conferito.

La valutazione dovrà essere effettuata in base a criteri di ragionevolezza e facendo riferimento alle condizioni o alle prassi del mercato ovvero, per quanto oggetto di abrogazione da parte dei recenti provvedimenti normativi, in base alle tariffe di alcune categorie professionali, che costituiscono comunque un indice fino a quando non verranno emanate

disposizioni integrative che andranno a sostituirsi ad esse.

La scelta dei consulenti esterni da incaricare avviene sempre in base ai requisiti della professionalità, della competenza e dell'indipendenza del consulente o del collaboratore e sempre con espressione della motivazione della scelta.

Quanto ai lavoratori subordinati la Procaffè s.p.a. farà ricorso solo a mezzi premianti di remunerazione che sotto il profilo dell'entità del valore dei premi siano coerenti con l'attività svolta, con le responsabilità affidate e con i risultati raggiunti, tenuto conto delle mansioni del lavoratore.

Quanto alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative, e quindi alla gestione dei rapporti con i funzionari degli enti o dei soggetti che ne richiedono anche in occasione della predisposizione di denunce agli enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, ecc.) relative a variazioni dei rapporti di lavoro la Procaffè s.p.a. stabilisce che debbano parteciparvi esclusivamente i soggetti a ciò espressamente delegati per delega specifica o per le funzioni ricoperte, salva l'opportunità che altri soggetti siano presenti in ragione delle conoscenze che essi abbiano del settore o della materia oggetto dell'ispezione.

L'Organismo di vigilanza dovrà essere informato dell'inizio di ogni controllo o attività ispettiva attraverso apposita comunicazione e dovranno essere redatti appositi verbali di tutto il procedimento relativo all'ispezione, dei quali una copia sarà trasmessa all'Organismo di vigilanza.

Ogni soggetto al quale verrà affidata la gestione, in tutto o in parte, dei rapporti con la P.A. dovrà agire nel pieno rispetto delle procedure aziendali, improntando comunque il proprio operato ai principi della correttezza e della trasparenza

ed osservando tutti gli obblighi di informazione stabiliti in favore degli organi amministrativi dell'ente e dell'organismo di vigilanza.

A tal fine sarà cura di ciascun soggetto quello di far predisporre e di rendere disponibile ed accessibile la documentazione di ogni operazione, anche non economica, che sia stata eseguita nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

In ogni caso è fermamente proibito porre in essere o collaborare alla realizzazione di condotte tali che possano integrare, direttamente o indirettamente, le ipotesi di reato sopra descritte e richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, fermo restando che è vietata qualsivoglia violazione delle regole contenute nelle procedure, nel Codice Etico ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente parte speciale.

La gestione delle pratiche nonché dei contributi e/o dei finanziamenti di cui la Società sia beneficiaria e di cui possa disporre è esercitata dal Responsabile del Controllo di Gestione sulla base del potere a lui attribuito e riconosciuto da specifica delega e come risulta dal mansionario (Specifiche S_01.05 e successivi).

IL sistema di gestione amministrativa e contabile è strutturato in modo da rispondere a criteri di trasparenza e di tracciabilità e finalizzato a consentire sempre la rilevabilità immediata ed il controllo di tutti i dati contabili.

Qualora la Società dovesse far ricorso a procedimenti complessi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici di importo cospicuo il C.d.A., a modifica della già richiamata Specifica S_01.05 (e successivi) potrà nominare, anche di volta in volta, un Responsabile del progetto al quale verrà

affidata la gestione della procedura, con l'obbligo di procedere alla comunicazione ed alla rendicontazione periodica all'A.D. ed al CdA.

La Procaffè s.p.a. adotta inoltre precise modalità di controllo idonee a prevenire l'esposizione di dati o di notizie false che siano dirette al conseguimento indebito di finanziamenti, fondi o erogazioni pubbliche a qualsivoglia titolo.

Oltre a quanto appena rilevato la Società vieta espressamente di:

a) disporre o effettuare direttamente elargizioni in denaro o comunque riconoscere altre utilità in favore di dipendenti pubblici e non (ivi compresi i Pubblici Funzionari italiani o stranieri e i Pubblici Funzionari appartenenti ad altri organismi pubblici di diritto internazionale);

b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle normali regole della pratica commerciale o di cortesia, o comunque, indirizzarli al beneficiario al fine ad acquisire vantaggi indebiti o trattamenti di favore non dovuti per l'attività della Società.

Gli omaggi che la Procaffè s.p.a. dovesse disporre in favore di qualsivoglia beneficiario saranno sempre caratterizzati dall'esiguità del loro valore, salvo il caso di donazioni in favore di iniziative a carattere artistico od etico.

La decisione di offrire regali o donazioni deve essere documentata in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche e dovrà essere assunta formalmente dal Consiglio di Amministrazione, previa informativa all'Organismo di Vigilanza;

c) eseguire in favore di agenti, collaboratori commerciali, consulenti e fornitori prestazioni o riconoscere loro compensi

privi di adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi o che non trovino adeguata giustificazione nell'incarico loro affidato;

d) utilizzare la propria posizione o influenza in modo strumentale al fine ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;

e) formare e presentare dichiarazioni non veritiere ovvero omettere di comunicare informazioni a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di trarre vantaggi ingiustificati o per conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati da parte della P.A., dell'Unione Europea o di altri organismi pubblici di diritto internazionale;

f) destinare le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati ricevuti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;

g) aggirare ed eludere i divieti previsti dalle lettere a), b), c) e f) attraverso la corresponsione o l'incasso di somme a qualsivoglia titolo (per esempio sponsorizzazioni) finalizzate a violare gli obblighi sopra descritti e vietati.

I soggetti incaricati di operare attraverso l'utilizzo di pc o sistemi informatici della Società sono adeguatamente formati ed informati anche con riferimento al contenuto del D.Lgs. n. 196/03 in materia di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali.

Si richiamano in ogni caso le disposizioni di seguito dedicate al profilo specifico dei reati informatici, in cui viene disciplinato l'uso del pc e dei sistemi informatici e vengono descritte le regole da rispettare, disposizioni utili anche per la prevenzione dei reati qui in esame, compiuti in ipotesi contro la P.A. attraverso gli strumenti elettronici.

Resta stabilito che tutti i destinatari del M.O. hanno il dovere di astenersi dal fare o promettere omaggi o regali di valore significativo o comunque sproporzionato rispetto ai semplici omaggi che possono essere consegnati a partners o ai dipendenti in occasione dei periodi festivi.

II.

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI; REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(art. 24-*bis* e art. 25-*nonies* del D. Lgs. n. 231/2001)

1) L'individuazione delle condotte rilevanti e delle aree di rischio in relazione ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati.

Le fattispecie penali richiamate dall'articolo 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono il divieto di porre in essere le condotte che si descrivono di seguito:

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-*quater* c.p.);

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-*quinquies* c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-*bis* c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-*ter* c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-*quater* c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-*quinquies* c.p.)

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

Le *aree di rischio* in cui potrebbe verificarsi la violazione delle norme penali richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001, con conseguente ipotetica contestazione della responsabilità a carico della Procaffè s.p.a., sono le seguenti:

- le aree nelle quali l'attività dei Destinatari del M.O. prevede l'uso dei sistemi informatici della Società, della posta elettronica e dell'accesso alla rete internet;

- le aree relative alla gestione della rete informatica della Società, con attività finalizzate ad assicurarne il funzionamento, la manutenzione e lo sviluppo.

2) I delitti in materia di violazione del diritto d'autore, l'individuazione delle condotte rilevanti, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

L'art. 25-*nonies* del D.Lgs. n. 231/2001 richiama i delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-*bis*), e terzo

comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero i delitti commessi in violazione del diritto d'autore.

I *processi sensibili* rilevati possono identificarsi in tutte le attività eseguite dai dipendenti o dai collaboratori della Procaffè s.p.a. che prevedono l'utilizzo dei sistemi informatici e dei programmi o degli applicativi della Società, con un leggero scostamento del rischio in quelle aree in cui risulta maggiore la frequenza, la complessità e la criticità nell'utilizzo dei sistemi informatici ed in cui sono di grado più elevato le competenze informatiche dei soggetti coinvolti.

In merito ai *processi sensibili* si rimanda altresì alla enucleazione, specificazione e descrizione di cui alla Specifica S_08.00, nonché, come *presidio*, al vigente DPS.

In considerazione dell'attività svolta dalla Procaffè s.p.a. il rischio che possa venire commesso uno dei reati sopra indicati da parte di alcuno dei destinatari del M.O. ed a vantaggio della Società appare *basso*, con riferimento alla condotta prevista dall'art. 171-*bis* della L. 22.04.1941 n. 633 (duplicazione di programma informatico), *irrilevante* per il resto, sicché per tali reati la Procaffè s.p.a. ritiene che non sussista la necessità di predisporre alcuna ulteriore regola di comportamento rispetto ai criteri generali contenuti nel Codice Etico, a quanto sopra già menzionato e nelle direttive aziendali di cui in prosieguo.

I reati in esame potrebbero astrattamente essere compiuti da chiunque nella Società impieghi sistemi informatici connessi alla rete internet per lo svolgimento della propria attività.

3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili.

In relazione ai *presidi*, la Procaffè s.p.a. provvede a fornire ai Destinatari del M.O. un'informazione adeguata e continuativa sul corretto sistema di utilizzo degli strumenti informatici della Società e sui rischi di commissione dei reati previsti dall'art. 24-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001, in modo che tutti siano a conoscenza del contenuto aggiornato della normativa applicabile alla materia in questione.

I Destinatari del M.O. devono inoltre conoscere e rispettare le disposizioni previste dalla Società in materia di sicurezza informatica illustrate dettagliatamente nel Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), documento adottato ed aggiornato annualmente dalla Procaffè s.p.a..

Ulteriori *presidi* che la Procaffè s.p.a. ha adottato per la prevenzione dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati sono le seguenti:

- la Procaffè s.p.a. nomina un Responsabile Informatico interno dotato di specifica competenza tecnica, al quale sono affidati i compiti di provvedere (o di incaricare soggetti affinché provvedano) alla riparazione, alla gestione e allo sviluppo delle risorse, nonché alle attività di controllo relative all'uso dei sistemi informatici;

- la rete informatica aziendale deve essere sottoposta a controlli regolari e continui, allo scopo di controllarne l'efficienza nel tempo e l'adeguatezza tecnica rispetto alle esigenze della Società, con obbligo di intervento immediato in caso di guasti, lacune o debolezze del sistema, in modo da provvedere prontamente alla loro eliminazione e di segnalare

le inadeguatezze del sistema per consentirne l'implementazione, sempre conservando evidenza delle verifiche effettuate e di tutti gli interventi posti in essere;

- sono previste idonee procedure per l'assegnazione e la gestione delle *username* e delle *password*, con fissazione di termini di validità delle medesime, da utilizzarsi come procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici;

- ai Dipendenti sono comunicate o consegnate dal Responsabile della Privacy e del Settore Informatico le credenziali di accesso al sistema informatico della Procaffè s.p.a., e quindi attraverso l'utilizzo delle credenziali di accesso, ai dati ed alle informazioni contenute nel sistema, tramite menù personalizzato;

- quanto alle credenziali, concesse entro i limiti in cui l'accesso sia necessario per lo svolgimento corretto dell'incarico, in coerenza con gli obiettivi della Società, è fatto obbligo a tutti i Destinatari del M.O. di non divulgare, cedere o comunque condividere con il personale interno o con soggetti esterni alla Società alcuna delle informazioni relative all'accesso ai sistemi ed alla rete della Società o di terzi;

- ogni singolo utente deve essere informato e responsabilizzato dal Responsabile della Privacy e del Settore Informatico sulla funzione e sul modo di compiere le attività di utilizzo (il salvataggio e memorizzazione di dati avviene giornalmente sul server), con la consapevolezza di quali siano i limiti di utilizzo della strumentazione informatica e telematica della Società, con riferimento in particolare ad internet e alla posta elettronica, che possono essere utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio.

Ogni singolo utente è informato avvertito e responsabilizzato dal Responsabile della Privacy e del Settore Informatico, affinché le attività di trasmissione, di salvataggio e di memorizzazione dei dati utilizzati per ragioni di servizio avvengano sempre nel rispetto dei presidi, delle procedure e delle regole previste dalla Società a tutela della sicurezza, della integrità, e della riservatezza dei dati;

- è vietato l'utilizzo della connessione ad *Internet* per ragioni estranee a quelle di proprio servizio, con espresso divieto, in particolare, di connettersi a siti *web* che possano considerarsi illeciti alla luce di quanto previsto dalle disposizioni organizzative interne in argomento (a titolo esemplificativo siti che promuovano o appoggino movimenti terroristici o sovversivi, siti che possano ricondursi alle attività di pirateria informatica, ovvero siti che consentano di violare le norme stabilite in materia di *copyright* e di proprietà intellettuale);

- è vietato anzitutto violare, od anche solo tentare di farlo, sistemi informatici appartenenti o contenenti i dati di società concorrenti al fine di acquisire informazioni commerciali che possano avvantaggiare la Procaffè s.p.a. o che siano idonee a danneggiare i concorrenti ovvero al fine di procurarsi illegittimamente documentazione di terzi, così come è fermamente proibito danneggiare gli strumenti tecnologici o informatici di terzi o di società concorrenti al fine di impedire la loro regolare attività o di danneggiarne il funzionamento;

- il sistema informatico della Società è munito di software, firewall e antivirus idonei ad impedire che minacce ai sistemi possano danneggiarne, in tutto o in parte, le componenti e la Procaffè s.p.a. provvede a fare in modo che,

per quanto possibile, tali sistemi di protezione non vengano mai disattivati;

- la Società stabilisce il divieto per tutti i Destinatari del M.O., salvo che per il Responsabile della Privacy e del Settore Informatico e per i tecnici incaricati di provvedere al funzionamento o alla manutenzione o riparazione dei sistemi informatici e solo per lo svolgimento di tali operazioni, l'installazione e l'utilizzo di programmi o di software non previsti od approvati dalla Società e che non siano funzionali allo svolgimento dell'attività di lavoro da svolgere in azienda;

- è stabilito inoltre il divieto assoluto di modificare le configurazioni del *software* e dell'*hardware* predisposte dalla Società, così come quello di aggirare in qualunque modo le regole di protezione e di sicurezza previste a tutela degli strumenti informatici aziendali o di modificare in qualsiasi modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società;

- compiere accessi informatici al di fuori del proprio livello abilitativo;

- nel caso di utilizzo di sistemi di collegamento wireless per la connessione alla rete internet, la Procaffè s.p.a. adotta strumenti di protezione della propria rete attraverso la previsione di una parola-chiave d'accesso, in modo che a qualsivoglia soggetto terzo, esterno alla Società, venga precluso di potersi collegare illecitamente alla rete internet e porre in essere condotte illecite che possano essere ascritte ai dipendenti dell'azienda;

- nel caso di collegamento alla rete informatica della Società dall'esterno, quest'ultima dispone limitazioni all'accesso attraverso la previsione, l'adozione ed il mantenimento in funzione di sistemi di autenticazione ulteriori

rispetto a quelli predisposti per l'accesso da parte dei destinatari interni, predisponendo oltre a username e password anche eventualmente una ulteriore parola chiave o codice necessarie per l'accesso e l'utilizzo del sistema.

III.

REATI DI FALSITÀ IN MONETE, REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

(art. 25-*bis* e 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001)

1) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

Le fattispecie penali richiamate dagli articoli 25-*bis* e 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono il divieto di porre in essere i reati che si descrivono di seguito:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 458 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Ricettazione (art. 648 c.p.), Riciclaggio (art. 648-bis c.p.), Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Nell'ambito delle attività svolte dalla Società si può ritenere che il rischio di commissione dei cosiddetti reati nummari sia *molto basso*, perché la Società effettua abitualmente i pagamenti attraverso bonifici o rimesse bancarie, mentre il denaro contante non costituisce un mezzo di pagamento diffuso nello svolgimento dell'attività aziendale ed è limitato ad eventuali incassi eseguiti dai Rappresentanti ed Agenti.

Esiste presso la Società una piccola cassa di servizio che viene utilizzata per far fronte a piccoli pagamenti, ma gli importi ivi contenuti e movimentati sono di entità assai esigua.

Sotto questo profilo pertanto, per tutti i reati elencati nell'art. 25-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001, tenuto a mente il fatto che da una parte è pur vero che la Procaffè s.p.a. opera anche con soggetti residenti in paesi iscritti nella cosiddetta "*black list*", ma che comunque nel commercio con quei paesi la Società non utilizza né riceve in alcun modo monete, valori bollati o carte di pubblico credito, onde cui non ritiene di doversi dotare di presidi specifici.

Neppure appare rilevante il rischio che possa essere commesso uno dei reati previsti dagli articoli 473 (contraffazione, alterazione, o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) c.p. visto che non è oggetto di commercio in modo meritevole di attenzione alcun prodotto industriale od opera dell'ingegno, sicché anche in questo caso non appare necessario predisporre misure particolari a presidio delle condotte descritte negli articoli sopra citati.

In relazione ai reati di cui all'art 25 *octies* (riciclaggio e autoriciclaggio o impiego di beni o utilità provenienti da reato) la Società presta un'attenzione di grado leggermente superiore, ritenendo, pertanto, sussistente un rischio di livello *basso*, il tutto con riferimento particolare ai rapporti con i fornitori e con i partner a livello internazionale e con richiamo specifico a quelli stabiliti nei paesi compresi nelle "*Black list*".

Ad ogni buon conto la Società esegue i pagamenti per l'approvvigionamento di materia prima con soggetti esteri esclusivamente a mezzo di intermediari bancari.

I relativi *processi sensibili* sono così riassumbili:

approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e di servizi;

scelta del partner commerciale, con particolare riferimento alla sua attendibilità imprenditoriale, agli eventuali pregressi rapporti, puntualità nell'adempimento;

negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti o accordi con soggetti terzi;

modalità dei pagamenti ed incasso dei crediti;

gestione del processo di produzione.

Per un più approfondito esame dei *processi sensibili* e dei *presidi* si rimanda alla enucleazione, specificazione e descrizione di cui alle procedure: PR_7_03.05 (di data 08.02.2010 e succes.), PR_7_04.02 (di data 08.02.2010 e succes.), PR_7_02.05 (di data 13.01.2010 e succes.), PR_7_05.01 (di data 08.03.2004 e succes.), PR_7_01.06 (di data 02.06.2009 e succes.), nonché alla Gestione Incassi che in questa sede si intende integralmente richiamata.

I soggetti che possono in astratto dar vita alle condotte in esame sono individuabili nei: A.D., membri del CdA, Direttore Generale (DG), Direttore Commerciale Italia (DCI), Direttore Commerciale Estero (DCE), Responsabili Vending, Ho.Re.Ca. e Retail, Rappresentanti, Agenti e addetto alla gestione Cassa e, più in particolare, dai soggetti aventi rapporti commerciali di cui all'Organigramma S_04.07 ed al Mansionario S_01.06 e successivi.

2) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili.

La Procaffè s.p.a. non risulta inserita tra coloro che sono destinatari degli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 231/2007 (di seguito detto anche "Decreto Antiriciclaggio"), ma è opportuno tener conto della possibilità che alla Società, al pari di qualsiasi altro soggetto giuridico, possa essere imputata la commissione di uno dei Reati oggetto della presente sezione, attraverso una delle condotte previste e punite dagli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* c.p..

Da ciò consegue che nell'espletamento delle attività sociali considerate a rischio tutti i destinatari del M.O., in via diretta, ivi inclusi i Consulenti e i Collaboratori, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta da

inetendersi quali ulteriori *presidi* per la prevenzione dei reati in esame:

1. formulare un giudizio riferito all'attendibilità dei fornitori in modo da poterne verificare l'affidabilità, la correttezza e da poter analizzare la tracciabilità delle transazioni economiche effettuate con gli stessi, evitando di creare o di proseguire e di incrementare rapporti commerciali con soggetti che non presentino o non siano in grado di mantenere i necessari requisiti di trasparenza e correttezza nel tempo;

2. verificare che permangano nel tempo in capo ai fornitori o ai collaboratori e ai consulenti i requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità che la Società ritiene essenziali per il commercio;

3. astenersi dall'intrattenere rapporti commerciali o di collaborazione con soggetti dei quali sia nota o anche solo sospettata l'appartenenza a sistemi ed organizzazioni criminali o comunque che si trovino ad operare al di fuori della regolarità e della piena legittimità, quali, a titolo di esempio, soggetti che siano legati agli ambienti del riciclaggio, del traffico di armi o droga, dell'usura;

4. analizzare e verificare che i pagamenti siano eseguiti con regolarità, soprattutto per quanto riguarda la coincidenza tra i destinatari e/o gli ordinanti dei pagamenti e le controparti che risultano effettivamente e formalmente coinvolte nelle transazioni;

5. compiere verifiche e controlli, sia formali che sostanziali, sui flussi finanziari in entrata ed in uscita, con riferimento specifico ai pagamenti eseguiti in favore di terzi, tenendo conto altresì sia della sede legale indicata della

società o da soggetto fornitore o collaboratore, sia degli istituti di credito designati per i pagamenti e poi concretamente utilizzati, valutando attentamente altresì la sussistenza e la struttura di eventuali schermi societari o la presenza di organizzazioni fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

6. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

7. predisporre ed aggiornare l'anagrafica dei fornitori;

8. provvedere puntualmente e sollecitamente alla segnalazione di tutte le operazioni che possano presentare profili di rischio o di sospetto con riferimento alla legittimità della provenienza delle somme oggetto della transazione o all'affidabilità e alla trasparenza del fornitore o collaboratore;

9. dare concreta attuazione ad una formazione costante e provvedere ad informare i destinatari del M.O. sui temi di volta in volta rilevanti e relativi alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di riciclaggio;

10. quanto ai reati di corruzione, a quelli derivanti da fenomeni di evasione fiscale e/o di appropriazione illecita di beni aziendali, reati dai quali statisticamente potrebbe discendere con maggiore frequenza una delle condotte punite dal reato di autoriciclaggio, la Società richiama in questa sede i presidi esistenti con riferimento ai reati contro la P.A., ai reati societari e quelli previsti dal Codice Etico e dalla Parte Generale del M.O. in ordine all'utilizzo dei beni aziendali.

IV.

REATI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO

1) L'individuazione della tipologia di reati rilevanti.

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-bis.1., con cui i delitti contro l'industria e il commercio sono entrati a far parte dei reati presupposti contenuti nel Decreto.

I reati sopra citati sono i seguenti:

- art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria e del Commercio, delitto commesso con l'utilizzo di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;

- art. 513-*bis* c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza, delitto commesso attraverso la condotta di chi pone in essere, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, di atti di concorrenza con violenza o minaccia. L'ipotesi è aggravata qualora gli atti di concorrenza riguardino un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici;

- art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali, delitto compiuto con il danneggiamento dell'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. L'ipotesi è aggravata qualora per i marchi o segni distintivi siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale;

- art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio, delitto che si verifica con la consegna all'acquirente, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

- art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;

- art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, delitto commesso con la messa in vendita, o altrimenti in circolazione, di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

- art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, delitto la cui condotta consiste nella fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, e ciò potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Le condotte di cui ai primi due commi sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;

- art. 517-quater c.p.: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, delitto compiuto mediante la contraffazione o comunque l'alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o

denominazioni contraffatte, a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

2) l'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili in relazione ai reati contro l'industria ed il commercio e dei soggetti coinvolti.

Le *aree di rischio* nell'ambito delle attività svolte dalla Procaffè S.p.a. sono le seguenti:

- 1) gestione degli acquisti di prodotti anche a marchio di terzi;
- 2) controllo della qualità delle merci acquistate, anche per conto delle società del Gruppo;
- 3) gestione del deposito delle merci;
- 4) gestione delle vendite.

I *processi sensibili* in particolare sono così riassumibili:

- a – selezione dei fornitori
- b – selezione dei prodotti
- c – controllo qualità e corrispondenza in sede di ricevimento delle merci;
- d – rapporti degli agenti e dei rappresentanti con la clientela;
- e – formazione degli agenti e dei rappresentanti;
- f – controllo delle linee produttive.

Sul punto si rimanda altresì alla enucleazione, specificazione e descrizione di cui alle Procedure già richiamate al capitolo III.

I reati in esame potrebbero astrattamente essere commessi da: A.D., membri del CdA, Direttore Generale (DG), Direttore Commerciale Italia (DCI), Direttore Commerciale Estero (DCE), Responsabili Vending, Ho.Re.Ca. e Retail, Rappresentanti, Agenti e addetto alla gestione Cassa e, più in particolare, dai soggetti aventi rapporti commerciali di cui all'Organigramma S_04.07 ed al Mansionario S_01.06 entrambi del 09.01.2012 e successivi.

I reati per i quali sussiste un rischio *medio - basso* sono quelli previsti dagli articoli 515, 516 e 517-*quater* c.p., per i quali nel capitolo che segue sono stabilite regole finalizzate a prevenirne la commissione, mentre per le altre figure previste dal D.Lgs. 231/2001 la Procaffè s.p.a. ritiene che il rischio sia *irrilevante* e che pertanto non sia necessario provvedere ad adottare regole specifiche ulteriori rispetto a quelle generali a presidio della correttezza dell'operato dei Destinatari del M.O.

3. Le Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili.

Nell'ambito delle aree e dei processi sopra evidenziati la Procaffè s.p.a., al fine di prevenire la commissione dei reati elencati e rilevanti sotto il profilo del rischio che ne sia posta in essere la condotta, stabilisce anzitutto i seguenti *presidi* consistenti nelle seguenti regole di comportamento:

- non possono essere venduti prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle descritte e rappresentate al pubblico;

- non possono essere venduti prodotti che riportino indicazioni geografiche o denominazione di origine false;

Ulteriori *presidi* contenuti nei protocolli speciali dettati per la prevenzione dei reati in esame sono i seguenti:

1. nei contratti sottoscritti per la regolamentazione dei rapporti con i fornitori sono previste clausole specifiche che attribuiscono alla controparte la responsabilità derivante dal mancato rispetto dei principi fondamentali e delle regole contenute nel M.O. e nel C.E..

2. La Procaffè s.p.a. stabilisce ed individua criteri che le consentano di rilevare eventuali transazioni sospette aventi per oggetto la fornitura di caffè con caratteristiche differenti rispetto a quelle rappresentate (es.: accordo di vendita a prezzi particolarmente vantaggiosi, condizioni di pagamento differenti e più vantaggiose rispetto a quelle usuali, mancata presentazione della documentazione obbligatoria relativa alla certificazione dell'origine del prodotto, qualora prevista).

3. Per le operazioni di controllo che hanno per oggetto la qualità del caffè acquistato, anche per conto delle società del Gruppo va rilevato che la Società ha introdotto ed osserva scrupolosamente un Servizio di Gestione della Qualità, avendo aderito volontariamente e pertanto essendosi impegnata a rispettare e soddisfare i requisiti previsti dalle Norme UNI EN ISO 9001:2008.

In ogni caso il presente protocollo di prevenzione stabilisce che siano definite procedure e piani di controllo analitici per valutare la conformità delle caratteristiche del caffè acquistato rispetto a quelle dichiarate e promesse dai venditori.

4. La Società provvede inoltre a far effettuare tutti i controlli necessari al fine di evitare la messa in vendita di prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle promesse dal venditore e poi rappresentate al cliente finale:

a. il caffè è periodicamente sottoposto a pesature per verificare che non sussistano discordanze, dovute a cali di

peso superiori rispetto a quelli fisiologici, tra il peso effettivo e quanto dichiarato dai venditori;

b. è periodicamente verificata la corretta corrispondenza tra la descrizione del prodotto acquistato e quanto riportato sulla documentazione con cui la merce viaggia in entrata, all'atto dell'acquisto;

c. in ogni caso vengono effettuate tutte le verifiche che consentano di valutare l'effettivo rispetto degli adempimenti relativi alla sicurezza alimentare (HACCP, Procedura 7_09.09 del 19.07.2011 e successivi) e di tutte le procedure di controllo;

d. sono previsti e vengono effettuati controlli idonei a garantire il corretto calcolo, l'esposizione e la veridicità della data di scadenza del prodotto in vendita presso gli acquirenti;

e. è garantita la verifica continua dell'integrità delle confezioni;

g. sono stabilite procedure per garantire l'intervento tempestivo in tutti i casi in cui sia rilevata la non conformità sia della materia prima che del prodotto finito, procedura che deve stabilire il ritiro e, qualora fosse necessario, il richiamo di tutti i lotti di prodotto non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare.

5. La Procaffè s.p.a. provvede inoltre a far eseguire controlli indirizzati alla verifica sul contenuto delle comunicazioni pubblicitarie, informative o di altro genere con riferimento alla corrispondenza tra le caratteristiche dei prodotti descritte in generale e quelle dei prodotti effettivamente posti in vendita.

V.

REATI SOCIETARI

(art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001)

1) La descrizione dei Reati Societari richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-ter lettere da a) a s) del D.Lgs. n. 231/2001 richiama una serie di fattispecie penali, tra le quali quelle che si descrivono di seguito:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e 2621-*bis* c.c.);
- impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma c.c.;
- formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 c.c.;
- indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 c.c.;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 c.c.;
- operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 c.c.;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 c.c.;
- infedeltà patrimoniale da parte degli amministratori, dei direttori generali e dei liquidatori di cui all'art. 2634 c.c.;
- corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 c.c.;
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi, previsto dall'articolo 2629-*bis* c.c.;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, c.c..

La Procaffè s.p.a. ritiene sussistente il rischio, di grado più o meno rilevante, che i soggetti indicati dall'art. 5 comma 1 del Decreto possano porre in essere condotte in violazione delle norme sopra riportate, al cui contenuto pertanto si è posta particolare attenzione nell'attività di valutazione dei rischi e di identificazione delle aree di rischio e dei processi sensibili.

L'art. 25-ter richiama poi altre fattispecie penali, come quella che introduce e disciplina il reato di aggio, previsto dall'articolo 2637 c.c., ma la Procaffè s.p.a. ritiene non sussista un rischio apprezzabile che le condotte ivi descritte vengano commesse da alcun soggetto compreso tra i destinatari del M.O. che operano in seno alla Società, perché il reato di aggio potrebbe difficilmente essere compiuto a vantaggio della Società dal momento che non si vede come la Procaffè s.p.a. o alcuno in seno alla società possa disporre di notizie o porre in essere attività tali da influire sul valore degli strumenti finanziari oggetto dell'art. 2637 c.c..

A parte poi va esaminato il richiamo contenuto nell'art. 25-ter del Decreto all'art. 2623 c.c., abrogato dalla c.d. "*legge risparmio*" (l. 262/2005) in concomitanza con l'introduzione nel Testo Unico Finanza (d.lgs. n. 58/1998) dell'art. 173-bis, intitolato "*Falso in prospetto*" (in vigore dal 12 gennaio 2006).

Al di là del dibattito sorto in dottrina sull'inclusione o meno del reato tra quelli presupposti ai sensi di quanto previsto dal Decreto, proprio in considerazione del mancato richiamo del nuovo articolo 173-bis sul "*Falso in prospetto*", appare anche in questo caso difficile ipotizzare che la fattispecie possa essere commessa da alcuno dei soggetti indicati nel Decreto, perché le operazioni descritte nella norma

in esame (l'esposizione di false informazioni o l'occultamento di dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari nell'ambito della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) non rientrano tra quelle compiute dalla Società.

La L. n. 69 del 27.05.2015 ha poi modificato il testo degli articoli 2721 e 2722 c.c., introducendo tra i reati presupposti richiamati dal Decreto 231 anche quelli previsti dal nuovo art. 2721-bis c.c..

L'art. 2722 c.c. nella versione precedente rispetto alla modifica appena richiamata disciplinava le false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori e quindi condotte la cui concreta realizzazione era possibile all'interno della Procaffè, con conseguente necessità di tenerne conto all'atto della predisposizione dei protocolli esecutivi tesi ad impedirne il realizzarsi.

L'art. 2722 c.c. attuale disciplina invece le false comunicazioni sociali delle società quotate, tra le quali non rientra la Procaffè, la quale allo stato non appare interessata a far quotare le proprie azioni nemmeno per il futuro, dal che discende la completa irrealizzabilità delle condotte previste dall'art. 2722 appena citato. Pertanto tali disposizioni non saranno oggetto di considerazione nei capitoli che seguono.

2) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

La Procaffè s.p.a. ha individuato preliminarmente *le aree di rischio*, nelle quali si potrebbero verificare violazioni delle

norme sopra richiamate, con la conseguente configurazione dei reati previsti dall'art. 25-ter del Decreto, *aree di rischio* che all'esito delle valutazioni sono risultate le seguenti:

1. la predisposizione e la redazione del bilancio di esercizio, della relazione sulla gestione e delle relazioni periodiche infra-annuali, nonché la predisposizione e la redazione di comunicazioni dirette ai soci, ovvero al pubblico in generale, aventi per oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

2. la gestione del funzionamento ordinario della Società con riferimento specifico alla costituzione e al funzionamento dell'assemblea;

3. l'esecuzione delle mansioni spettanti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti, ai sindaci e ai liquidatori;

4. la gestione dei rapporti con i soci, con il collegio sindacale e con la società di revisione;

5. le operazioni di aumento o riduzione del capitale o quelle che comunque possono incidere sulla sua integrità e le operazioni sugli utili e la loro destinazione;

6. le situazioni di conflitto di interessi degli amministratori;

7. la gestione delle attività finalizzate alla liquidazione della Società.

I *processi sensibili* individuati possono essere così rappresentati:

a – le annotazioni, registrazioni e la tenuta in generale dei libri societari e contabili;

b – tutte i passaggi contabili e di valutazione diretti alla formazione del bilancio;

c – la ordinaria gestione della contabilità;

d – i correnti e ripetuti rapporti con il Collegio Sindacale ed i Revisori;

e – la predisposizione dei dati, documenti ed elementi necessari per la predisposizione delle relazioni sociali e per fornire le dovute notizie ai soci;

f – predisposizione ed attuazione del sistema delle deleghe;

g – gestione delle attività negoziali;

h - approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione da parte di soggetti delegati in relazione alle operazioni ordinarie e straordinarie, sul capitale sociale, alla gestione dei conferimenti, alla ripartizione degli utili e delle riserve ed alle operazioni sulle partecipazioni;

i – costituzione e funzionamento delle assemblee.

I soggetti che astrattamente possono compiere i reati sopra descritti sono *in primis* i membri del CdA, l'A.D., il Direttore Generale (DG), i Dirigenti, il Responsabile Amministrazione e Finanza (A & F), i Sindaci, i Revisori e i Liquidatori.

In via residuale ed in astratto è possibile ipotizzare la configurabilità di responsabilità concorrenti anche a carico di altri soggetti, tra i quali in particolare coloro che prestano la propria opera a supporto delle attività di predisposizione e redazione del bilancio o coloro che sono incaricati di provvedere alla comunicazione di dati e di informazioni con un

marginale di discrezionalità. Questi soggetti in ogni caso sono obbligati al rispetto di quanto previsto in questa sede.

Inoltre sono soggetti punibili, e quindi destinatari diretti delle disposizioni della presente sezione, anche quei terzi che in ipotesi pongano in essere atti simulati o fraudolenti e alterino l'operato dell'assemblea, procurando un ingiusto profitto per sé o per altri, tanto che il legislatore ha introdotto la modifica dell'articolo dettato per l'illecita influenza sull'assemblea con riferimento proprio alla soggettività attiva, ampliando la punibilità dai soli soci anche a terzi estranei che agiscano su delega dei medesimi.

Il grado di rischio riferito alla possibilità di commissione dei reati societari appare di livello *medio-basso* perché il bilancio, documento per la cui predisposizione e redazione si potrebbero verificare con maggiore frequenza alcune delle condotte incriminate, è predisposto dagli uffici e dai soggetti identificati come competenti dalle procedure societarie e viene sottoposto alla valutazione di tutti i membri del C.d.A., attuandosi per questa via una valutazione incrociata di quanto ivi esposto.

La separazione delle funzioni e deleghe previste dal mansionario, il C.E. ed i controlli del Collegio sindacale, della Società di Revisione costituiscono ulteriori *presidi* predisposti per evitare il verificarsi di condotte vietate e produttive di danno per i terzi.

3) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili.

I principi generali di comportamento descritti nel presente capitolo sono finalizzati a fare in modo che i soggetti sopra indicati, ciascuno nella misura in cui è incaricato di

svolgere una funzione nell'ambito di attività nelle aree di rischio, si comportino seguendo precise regole di condotta, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati societari.

In particolare, oltre ai principi generali, nonché ai principi procedurali specifici che verranno descritti nei capitoli successivi, i destinatari del M.O., ciascuno per quanto di sua competenza, e comunque i soggetti che potrebbero commettere uno dei reati societari, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti gli altri documenti di cui la Società si è dotata per la regolamentazione delle attività sopra descritte, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i regolamenti e le istruzioni operative interne a presidio della corretta redazione dei bilanci e, ove eseguite, delle relazioni infra-annuali.

La Procaffè s.p.a. anzitutto impone a tutti i destinatari del M.O. incaricati o comunque coinvolti nelle attività finalizzate alla predisposizione e alla redazione del bilancio, delle scritture contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, di tenere un comportamento sempre corretto e trasparente, assicurando un completo rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari, nonché di tutte le procedure interne della Società, allo scopo di fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società chiara e veritiera.

È necessario che i destinatari del M.O. agiscano sempre nella stretta osservanza di tutte le norme previste dalla legge a tutela dell'integrità del capitale sociale, in modo da non far venir meno la funzione di garanzia dei creditori e dei terzi in genere propria del capitale.

La Società garantisce il regolare funzionamento proprio e degli Organi sociali, assicurando e favorendo ogni forma di controllo interno ritenuta opportuna e riferita alla gestione economico-finanziaria della Società, nonché curando di fare in modo che la libera e corretta formazione ed espressione della volontà dell'assemblea siano sempre assicurate.

È vietato porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false o comunque idonee a provocare una illegittima e sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, mentre costituisce impegno costante della Procaffè s.p.a. quello di effettuare con tempestività, correttezza e trasparenza tutte le comunicazioni previste dalla legge, senza ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle Autorità competenti.

Per ogni operazione contabile la Società stabilisce che debba essere conservata la documentazione dell'attività svolta, in modo da consentirne la registrazione contabile, finalizzata a permettere l'individuazione dei soggetti responsabili dei diversi livelli autorizzativi e la ricostruzione dei diversi passaggi dell'operazione, al fine di poter valutare con chiarezza e sotto ogni profilo la responsabilità di chi ha operato.

La Società, alla luce dei *processi sensibili* individuati, altresì vieta espressamente di:

- formare, inserire, rappresentare o comunque trasmettere nei bilanci, nelle relazioni e nei prospetti informativi o nelle altre comunicazioni sociali, ovvero provvedere alla loro comunicazione attraverso i documenti appena indicati, dati falsi, lacunosi, non rispondenti quantomeno in parte alla realtà, e comunque idonei a

presentare una descrizione alterata della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda;

- omettere la comunicazione di dati e di informazioni la cui trasmissione sia richiesta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- illustrare dati e informazioni utilizzati per le valutazioni compiute dalla Procaffè s.p.a. in modo tale da fornirne una rappresentazione che non sia corrispondente al giudizio effettivo maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda e sull'evoluzione della sua attività;

- agire in violazione del principio di ragionevolezza durante le attività di stima delle poste contabili ed occultare o non chiarire quali criteri di valutazione siano stati posti alla base delle stime, senza fornire le informazioni necessarie a garantire la correttezza e la veridicità dei documenti;

- eludere, aggirare o comunque non attenersi ai principi ed alle prescrizioni contenute nelle norme, nelle procedure e nelle istruzioni per la predisposizione e la redazione dei bilanci, curando invece che tutte le scritture e le registrazioni contabili siano redatte in modo da riflettere in modo accurato e corretto le operazioni della Società;

- restituire i conferimenti ai soci o esonerarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- distribuire utili, o acconti sugli utili che non siano stati effettivamente conseguiti o che siano destinati per legge a riserve legalmente non distribuibili, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;

- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società eventualmente controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno

- procedere in ogni modo alla formazione o all'aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale

- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del collegio sindacale o dei revisori contabili o dei soci o comunque di altri soggetti incaricati di attività di controllo;

- operare in modo che possa essere pregiudicata la completezza, la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento dei verbali e dei documenti in cui viene riportato lo svolgimento delle attività della Società, ovvero in modo da predisporre documentazione che non sia pertinente rispetto ai temi in discussione

- influenzare la formazione della volontà assembleare o l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di qualsivoglia atti simulato o fraudolento;

- compiere qualsivoglia operazione o iniziativa omettendo di dare notizia agli Amministratori e al Collegio Sindacale dell'esistenza di una situazione di conflitto di

interessi, ovvero di qualsivoglia interesse proprio in una determinata operazione della Società. Nel caso di Amministratore delegato, compiere qualsiasi operazione in conflitto di interessi senza investire della stessa l'organo collegiale, ovvero nel caso di Amministratore unico, omettere di darne notizia anche alla prima assemblea utile;

- porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie, voci o informazioni false o fuorvianti, idonee ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari.

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità di vigilanza tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore o la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità

- porre in essere comportamenti ostantivi all'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza dei soggetti di cui sopra, anche in sede di ispezione o di richiesta di dati, informazioni o notizie.

VI.

REATI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001)

1) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

L'art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto la previsione di sanzioni amministrative nei confronti degli enti e delle persone giuridiche indicate nel Decreto per i casi di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con

violazione delle norme in materia di sicurezza e salute nel lavoro.

Dunque in aggiunta alle altre fattispecie contenute nel Decreto, per la configurabilità delle quali è necessaria la sussistenza del dolo in capo al soggetto agente, l'articolo in esame introduce alcune fattispecie di cui l'agente è chiamato a rispondere anche a titolo di colpa e precisamente di colpa specifica (riferita in particolare alla violazione delle regole di condotta imposte dal rispetto delle norme di esperienza, poi codificate in leggi, regolamenti o discipline come le *"norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"*, contenute nel D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81, in seguito denominato anche *"Testo Unico o T.U. sulla sicurezza"*, il quale riordina e coordina in un unico testo normativo le norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

I soggetti attivi che possono astrattamente commettere i reati richiamati dal decreto sono:

- il Datore di Lavoro (A.D. ed in via residuale i membri del CdA), il quale riveste il ruolo di principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione;

- i Preposti;

- l' Rspg, in via residuale e concorrente;

- il Soggetto che abbia di fatto assunto, sebbene in chiaro dispregio del M.O. e dei regolamenti interni della Società, una posizione di "garanzia" ai sensi dell'art. 299 del D.Lgs.81/2008.

Per quanto riguarda l'identificazione delle *aree di rischio*, anzitutto si considerano quelle in cui potrebbe verificarsi un evento (morte o lesione) che le norme sopra indicate mirano a prevenire.

Sotto questo profilo non è possibile escludere alcuna attività tra quelle poste in essere dal personale della Procaffè s.p.a., perché in ipotesi quantomeno l'infortunio potrebbe verificarsi in qualsiasi occupazione cui sia addetto un lavoratore.

Occorre però tener conto del fatto che il rischio si presenta di grado più elevato per coloro che sono impegnati nelle attività di produzione, ovvero per gli addetti agli impianti di tostatura del caffè e di successivo impacchettamento delle confezioni, e per coloro che operano nel magazzino, mentre gli impiegati e i dirigenti addetti ad attività in ufficio sono meno esposti al pericolo di pregiudizi anche alla propria salute.

D'altra parte ulteriore *area di rischio* è anche quella dell'adempimento in concreto degli obblighi giuridici contenuti nella normativa in materia sulla salute e sicurezza sul lavoro, perché l'Ente (o la Società, in questo caso) in seguito all'omissione o all'inefficace attuazione di tali obblighi potrebbe incorrere nella responsabilità colposa prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Ciò posto con riferimento alle *aree di rischio*, facendo riferimento all'individuazione dei *processi sensibili*, si ribadisce che le attività aziendali nelle quali è possibile che avvenga uno degli eventi in cui possono concretizzarsi i reati oggetto della presente sezione sono molteplici ed è impossibile procedere all'esclusione di alcune piuttosto che di altre.

In ogni caso a titolo semplicemente esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito i seguenti *processi*:

- la valutazione dei rischi;
- l'individuazione e la nomina del RSPP;
- l'individuazione e la nomina del Medico competente;
- l'individuazione e la nomina dei preposti;

- l'individuazione e la definizione delle misure di tutela;
- le verifiche sulla formazione dei lavoratori, sugli affidamenti di lavori all'esterno, sugli acquisti di attrezzature, macchinari e impianti e sugli adempimenti delle direttive aziendali;
- la gestione degli ambienti di lavoro e delle emergenze;
- l'assegnazione e la manutenzione dei DPI.

La Procaffè s.p.a., al fine di prevenire il verificarsi delle condotte sopra descritte, ipoteticamente produttive di danno ed idonee a configurare la responsabilità della persona giuridica, ha provveduto ad istituire un Sistema di Gestione del Rischio articolato anzitutto nella valutazione dei rischi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia, e poi nella previsione di osservare il contenuto delle regole generali e di quelle speciali dettate con riferimento ai processi sensibili.

Ciò premesso la Società nella definizione formale della propria politica per la salute e la sicurezza sul lavoro, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, ha scelto la figura del Datore di Lavoro, ai sensi di quanto disposto dal Testo Unico, individuando all'uopo la persona dell'Amministratore Delegato. Inoltre ha adottato il Documento di Valutazione dei Rischi (anche DVR), finalizzato all'individuazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione, collettive ed individuali, ritenute idonee in relazione a ciascun settore o area di lavoro e per ciascuna categoria di lavoratori.

Le condotte che potrebbero integrare i reati descritti nella presente sezione costituiscono senza dubbio la categoria più problematica tra quelle oggetto di esame nel M.O., perché sia la probabilità di accadimento dei fatti, sia la gravità delle

sanzioni che ne conseguono sono di grado *medio* , sicché di pari grado è anche il rischio per la Società.

La Società non è munita del BS OHSAS 18001, ma, ai fini delle prescrizioni di cui all'art 30 del D.Lgs. 81/2008, si è dotata di un sistema aziendale articolato destinato all'adempimento dei doveri imposti dalla normativa in materia di protezione della salute dei lavoratori, sistema il quale, unitamente al protocollo, al Codice Etico e al M.O. nel suo insieme, costituisce presidio idoneo a fare in modo che il rischio di infortuni sul lavoro sia accettabile.

2) Regole speciali di comportamento da osservare nelle aree a rischio.

Il principio ispiratore di tutta la politica societaria in materia di prevenzione degli infortuni e di protezione dei lavoratori è quello della massima responsabilizzazione di tutti coloro che, a diversi livelli, con varie mansioni e ciascuno in base alle proprie attribuzioni e competenze, operano nell'ambito della Procaffè s.p.a., senza dimenticare nemmeno i terzi, eventualmente incaricati di eseguire opere in appalto.

Di conseguenza, come *presidi*, anzitutto la Procaffè s.p.a. stabilisce il divieto espresso per tutti i destinatari del M.O. di porre in essere o anche solo di tollerare che altri possano porre in essere, condotte in violazione delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/2008 ovvero tali da integrare gli estremi delle fattispecie di reato che tale normativa mira a prevenire;

È inoltre proibito che siano poste in essere condotte che possano compromettere i presidi di sicurezza adottati dalla Società, contribuendo a favorire la potenziale commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose;

È poi assolutamente vietato compiere azioni non conformi rispetto alle procedure aziendali o, comunque, condotte non in linea con i principi espressi dal presente M.O.

In termini più analitici, ma sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito della Procaffè s.p.a., nella persona del datore di lavoro, dei preposti e dei lavoratori, si svolgono le attività che si indicano di seguito:

I – IL DATORE DI LAVORO

a. provvede alla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, con tutte le conseguenze in ordine alla scelta dei macchinari e delle attrezzature, all'organizzazione e alla gestione in particolare della struttura della produzione, in modo che lo stabilimento nel suo complesso risponda a principi e criteri conformi alle norme di legge;

b. la valutazione sopra indicata trova espressione nel documento di valutazione dei rischi (DVR), redatto in modo da individuare le misure di prevenzione e di protezione da adottare e i dispositivi di protezione individuale di cui dotare i lavoratori e da permettere la programmazione delle misure idonee a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

c. la designazione e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico competente in modo che sussistano tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per legge.

II – IL RSPP

a. cura l'aggiornamento della valutazione dei rischi ed anche delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado

di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

b. vigila affinché siano affidati ai lavoratori mansioni e compiti commisurati alle loro capacità ed alle condizioni di ciascuno e siano rapportati alle loro condizioni di salute;

c. vigila affinché vengano forniti ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale e siano adottate misure tali che solo quei lavoratori che sono stati adeguatamente istruiti possano avere accesso alle zone produttive che li espongono a rischi specifici;

d. sorveglia affinché i singoli lavoratori, che dovranno essere formati seguendo appositi corsi, agiscano nella stretta osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e facciano uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

III – IL MEDICO COMPETENTE

a. programma la sorveglianza sanitaria di concerto con il datore di lavoro, tenendo le cartelle sanitarie aggiornate dei lavoratori;

b. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi;

c. partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e comunica i risultati anonimi della sorveglianza sanitaria da lui effettuata, illustrando il significato dei risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità dei Lavoratori;

IV – IL RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

a. può promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;

b. partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008;

c. viene consultato all'atto della valutazione dei rischi e della programmazione ed attuazione degli interventi per l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a proteggere la salute e l'integrità dei lavoratori;

V – I LAVORATORI

a. devono osservare le disposizioni e le istruzioni loro impartite dal Datore di Lavoro e dai Preposti finalizzate alla loro protezione, collettiva ed individuale;

b. devono utilizzare nel modo previsto ed appropriato i macchinari, gli impianti, le altre attrezzature di lavoro e i dispositivi di sicurezza;

c. devono utilizzare sempre e nel modo previsto ed appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

d. devono segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o ai Preposti qualsivoglia problema occorra o si registri sui mezzi, sugli impianti e sulle attrezzature sopra descritte, nonché qualsivoglia altra eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, dandone comunicazione anche al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

e. non possono mai rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

f. non possono compiere di propria iniziativa attività o manovre che fuoriescano dalla loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza loro o altrui;

g. devono partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro, sottoponendosi altresì ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

h. devono contribuire, insieme al Datore di Lavoro e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

La Procaffè s.p.a. si avvale di un complesso di procedure, di istruzioni operative costituito da norme tecniche, da buone prassi esecutive tutte conformi alle norme vigenti, da informazioni e attività di addestramento dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e le procedure di lavoro.

Il complesso delle procedure scritte è disponibile presso il Servizio di Prevenzione e Protezione e viene diffuso all'interno della Società presso tutti i soggetti interessati.

Le informazioni e disposizioni verbali vengono trasferite dai preposti in modo non formalizzato, direttamente sul posto di lavoro nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa, avendo cura che siano ben comprese da coloro che le ricevono.

I rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività sviluppata dalla Società in generale ed i rischi specifici associati alla singola mansione assegnata e, quindi, le relative misure di prevenzione e protezione adottate dalla Società vengono da quest'ultima divulgati idoneamente, così come altresì vengono illustrati i contenuti della normativa di riferimento, degli obblighi, delle responsabilità e dei doveri, oltre che i contenuti delle procedure di sicurezza specifiche.

Tale percorso formativo prosegue con un addestramento specifico operato con l'affiancamento del lavoratore a colleghi più esperti, sotto la supervisione del Preposto, mentre per il caso del cambio di mansione viene garantito al lavoratore analogo percorso formativo.

Le attività di aggiornamento formativo sono oggetto di una specifica pianificazione periodica in funzione dello sviluppo o del quadro normativo di riferimento e o delle attrezzature, dei materiali e delle tecnologie impiegate nel processo produttivo.

Nell'ambito della pianificazione appena indicata il Datore di Lavoro programma gli specifici interventi formativi di aggiornamento per i soggetti che hanno compiti gestionali in materia, quali il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i Preposti e i Lavoratori.

Nell'ambito delle riunioni periodiche del Servizio Prevenzione e Protezione il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione fanno sì che siano comunicati e discussi i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e che siano fornite le indicazioni sul significato degli stessi, in modo da poter dare attuazione alle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.

I Destinatari della presente sezione devono esercitare un controllo continuo e puntuale teso ad evidenziare rischi che potrebbero comportare la realizzazione dei reati indicati nell'art. 25-*septies* ed in generale qualunque situazione che possa comportare un pericolo per l'igiene e la salute dei lavoratori e di tutti i soggetti comunque presenti nelle aree della Società.

VII.

REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La condotta richiamata dall'art. 25-*decies* del D.Lgs. n. 231/2001 e prevista dall'art. 377-*bis* c.p. consiste nell'induzione di taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Le *aree di rischio* che la Procaffè s.p.a. ha individuato sono quelle attinenti la gestione di pendenze della Società nei diversi settori del diritto civile, penale, amministrativo e di qualunque altro genere.

La Procaffè s.p.a. vieta tassativamente a qualunque destinatario del M.O. di agire in contrasto con le disposizioni dell'art. 377-*bis* c.p., stabilendo che è assolutamente proibito interferire, o anche solo tentare di farlo, sul contenuto delle dichiarazioni che chiunque sia chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria al fine di indurre qualcuno a non rendere le dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

I processi *sensibili* possono identificarsi in ogni rapporto che qualunque soggetto tra i destinatari del M.O. possa avere con l'Autorità Giudiziaria, soggetti da quest'ultimo delegati nell'ambito di qualsivoglia procedimento civile, penale e amministrativo, nonché in sede di visita ispettiva e di verifica.

Il rischio viene determinato in *medio - basso*.

Il *presidio* principale per la prevenzione della condotta sopra citata è costituito, oltre che dalle norme del C.E., dal sistema sanzionatorio interno adottato dalla Società, che non

esiterà a sanzionare secondo le procedure e nella misura prevista il soggetto che ponga in essere la condotta vietata.

VIII.

REATI AMBIENTALI

1) L'individuazione delle aree di rischio e dei processi sensibili.

Il decreto legislativo del 7.07.2011 n. 121, emanato per l'attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le violazioni, è entrato in vigore il 16.08.2011.

Il decreto ha introdotto modifiche al codice penale, inserendo gli articoli 727-bis e 733-bis c.p., a tutela rispettivamente delle specie animali e vegetali selvatiche protette e di habitat all'interno di siti protetti, ed ha poi introdotto alcune modifiche nel D.Lgs. n. 231/2001, inserendo l'art. 25-*undecies* rubricato "*reati ambientali*".

Le fattispecie penali richiamate dal predetto articolo stabiliscono il divieto di porre in essere le condotte che si descrivono di seguito:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);

- scarico di acque reflue industriali non autorizzato e reati conseguenti alle altre condotte previste dagli articoli del D.Lgs. n. 152/2006 richiamati;

- gestione di rifiuti o di discarica non autorizzata;

- inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee senza che si provveda alla bonifica approvata;

- false indicazioni fornite nei certificati di analisi di rifiuti;

- traffico illecito di rifiuti, anche attraverso attività organizzate;

- false indicazioni fornite nei certificati di analisi di rifiuti utilizzati nell'ambito del SISTRI (Sistema informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti);

- importazione, esportazione o riesportazione, vendita ovvero esposizione, detenzione od offerta per la vendita, trasporto o comunque detenzione di esemplari delle specie animali e vegetali in via di estinzione e degli esemplari di rettili e mammiferi pericolosi previste dalla legge n.150/1992;

- produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, raccolta, riciclo e commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente previste dalle tabelle allegate alla legge n. 549/1993;

- versamento in mare o causazione dello sversamento, a titolo di dolo o di colpa, delle sostanze inquinanti inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78.

La legge n. 68 del 22.05.2015 ha modificato il Codice Penale, introducendo il Titolo VI-*bis* del Libro II, rubricato "Dei delitti contro l'ambiente" che si ricollega alla Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008, relativa alla tutela dell'ambiente attraverso la previsione di sanzioni penali a carico degli autori di condotte dalle quali possano conseguire il deterioramento o la distruzione di eco sistemi.

Le condotte richiamate dal Decreto sono le seguenti:

- inquinamento ambientale costituito dalla compromissione o dal deterioramento significativi e misurabili 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo o 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (art. 452-*bis* c.p.);

- disastro ambientale, costituito 1) dall'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) dall'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o 3) dall'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo (art. 452-*quater* c.p.);

- delitti colposi contro l'ambiente, costituiti da taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-*quater* commessi per colpa (art. 452-*quinquies*);

- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, costituiti dalla condotta di chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies*) e

- associazione di cui all'articolo 416 diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo (Art. 452-*octies*).

La Procaffè s.p.a., per la particolare attività che esercita e che costituisce il *core-business* della Società, produce essenzialmente i rifiuti che risultano dalla lavorazione del caffè dopo la torrefazione, oltre a produrre le immissioni di fumi che provengono dal citato processo. Gli scarti della torrefazione

possono essere classificati come rifiuti rientranti tra quelli organici umidi e quindi vengono smaltiti secondo le procedure previste *ad hoc* dal sistema di raccolta dei rifiuti. In relazione a quanto indicato nel presente capoverso e agli articoli 452-*bis* e *quinquies* il rischio viene qualificato come *basso*.

Quanto alle ipotesi di cui agli articoli 452-*quater*, *sexies* e *octies* appare realisticamente *irrilevante* il rischio di poter incorrere in una condotta posta in essere in violazione delle norme dettate con riferimento ai reati ambientali richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001.

2) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili.

La Procaffè s.p.a. ritiene che la tutela dell'ambiente ed il rispetto della natura costituiscano obiettivi di importanza fondamentale per l'intera collettività e quindi, nell'ambito delle attività svolte dalla Società, rivolge la propria attenzione alla salvaguardia dell'integrità del paesaggio, della salubrità dell'aria ed in generale dell'ambiente, nonché alla conservazione della natura incontaminata dei luoghi in cui opera.

La Procaffè s.p.a. conferisce nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti i rifiuti della torrefazione del caffè nella parte organica umida.

Dal procedimento di torrefazione sono originati inoltre scarichi di vapore acqueo che fuoriescono nell'atmosfera attraverso tre ciminiere e che vengono analizzati annualmente mediante il controllo dei fumi, oltre a scarichi di acque di lavorazione e di raffreddamento che vengono prima immagazzinate in appositi serbatoi e poi asportate.

Anche per quanto riguarda il rispetto dei limiti previsti per la propagazione di rumori, la Procaffè s.p.a. provvede a farne rilevare l'entità con cadenza triennale, preoccupandosi di mantenere sempre il livello entro i limiti consentiti.

Invece per quanto riguarda la propagazione di odori non solo non sussistono problemi di alcun genere ma anzi sono immessi nell'aria aromi piacevoli di caffè che naturalmente non possono arrecare alcun problema di alcun tipo ad alcuno.

La Società, con riferimento ai reati oggetto della presente sezione, ha stabilito i seguenti *presidi*:

- è vietato porre in essere, o anche solo tentare di porre in essere, qualunque condotta che anche solo potenzialmente sia idonea a provocare pericoli o danni per la sicurezza, l'incolumità e per il benessere della collettività e del singolo;

- tutti i Destinatari del M.O. dovranno osservare le regole igieniche stabilite per la tutela dell'integrità e della salubrità dell'ambiente, evitando attentamente di inquinare in qualsiasi modo l'aria, l'acqua, il suolo e il sottosuolo;

- la Procaffè s.p.a. assume inoltre l'impegno di promuovere e di impiegare nella misura migliore e più ampia possibile i sistemi di riciclo o di riutilizzo di beni, sostanze, materiali ed anche dei rifiuti utilizzati o prodotti nello svolgimento della propria attività, ovvero di recuperare da essi materiali ed energia;

- è dovere di tutti i Destinatari del M.O. quello di fare l'uso più moderato e razionale possibile delle risorse, dei materiali e delle energie impiegati nello svolgimento delle attività della Società, utilizzando detti beni e risorse nella misura e per il tempo strettamente necessari a fini operativi e produttivi e provvedendo in ogni modo e forma possibile al risparmio;

- è prescritto inoltre di evitare tassativamente qualunque spreco di acqua o di altre sostanze, risorse e materiali e di limitare l'uso dei macchinari o degli impianti ai soli tempi strettamente necessari, evitando di lasciare inutilmente in funzione impianti, congegni e motori termici o elettrici di ogni genere;

- la Procaffè s.p.a. vieta poi qualunque scarico di acque che non sia stato preventivamente autorizzato e comunque qualunque scarico che possa contenere sostanze diverse o in concentrazione superiore rispetto a quelle misurate o comunicate al tempo del rilascio dell'autorizzazione;

- in ogni caso le sostanze presenti nelle acque di scarico non dovranno mai essere presenti in misura superiore a quella stabilita dalla tabella 3/A dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99;

- i rifiuti di ogni genere, in particolare quelli derivanti dalle attività degli uffici e degli impianti della Società, non possono essere conferiti, gettati o dispersi in luoghi diversi da quelli in cui ne è prescritta la raccolta ed il conferimento;

La Società stabilisce poi uno specifico obbligo a carico di ciascun destinatario del M.O. di contribuire al rispetto delle disposizioni ivi contenute e riferite ai reati ambientali, imponendo a ciascuno di segnalare anche il semplice rischio di violazione di una delle norme esaminate nella presente sezione con riguardo alla materia ambientale, facendo sì che si possa evitarne il verificarsi ovvero che, in caso di conseguenze già in atto, si possa intervenire prontamente per limitare gli effetti dannosi, potendo inoltre intervenire anche nei confronti dei soggetti responsabili delle violazioni.

REATO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI IRREGOLARI PROVENIENTI DA PAESI TERZI

1) L'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

La fattispecie che ci occupa è richiamata dall'art. 25 duodecies del noto D.Lgs. che si riporta all'art. 22 comma 12 bis del D.Lgs. 286/1998; quest'ultimo vieta l'assunzione di soggetti irregolarmente entrati nello Stato provenienti dai cosiddetti Paesi terzi; deve, quindi, trattarsi di soggetti privi di regolare permesso di soggiorno. Per essere maggiormente precisi il richiamato art. 22 comma 12-bis espressamente menziona le ipotesi del *"datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato"* nei casi in cui *"a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."*

E' facilmente intuibile come *l'area di rischio* sia identificabile nei rapporti con i lavoratori subordinati ed i *processi sensibili* possano essere così riassunti:

contatti e colloqui in sede di previsione di assunzioni di lavoratori extracomunitari;

accertamento del luogo di origine del lavoratore estero;

controllo dei suoi documenti,

accertamento dell'esistenza, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;

controllo della sua durata,

predisposizione e sottoscrizione del contratto di lavoro.

Atteso che usualmente la Società fa ricorso molto esiguo ai lavoratori extracomunitari, si può ragionevolmente quantificare il rischio come *basso*.

I soggetti potenzialmente coinvolti sono quelli coinvolti nella procedura della Gestione delle Risorse Umane (PR 6) e specifica S_06 Lavoro Temporaneo. In particolare, si citano l'A.D. e il Responsabile Amministrazione e Finanza

2) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili e relativi presidi.

La Procaffè spa, sin dall'inizio del primo colloquio di lavoro, deve attentamente accertare la provenienza del lavoratore straniero e, qualora si tratti di soggetto extracomunitario, il soggetto incaricato deve accertare la regolare presenza del lavoratore nello Stato pretendendo di avere in esibizione un valido permesso di soggiorno. Quest'ultimo poi dovrà avere valenza per tutta l'ipotizzata durata del rapporto da instaurare, non essendo ammissibile che il contratto abbia una durata che ecceda il permesso in essere.

Nell'eventualità di un rinnovo o di un prolungamento del rapporto, il lavoratore dovrà preliminarmente esibire il rinnovo del permesso di soggiorno.

Tra i *presidi* in essere si citano, oltre i principi generali adottati dalla Società con il Codice Etico, la procedura della Gestione delle Risorse Umane (PR 6) ed il presente capitolo.

X.

REATI TRANSNAZIONALI

Il corrente capo si occupa della ipotesi delittuosa prevista dall'art. 378 c.p. (favoreggiamento personale) nell'evenienza in cui sia commessa in un ambito transnazionale e sotto forma di criminalità organizzata come sancito dagli artt. 3 e 10 della L. 146/2006, ovviamente a condizione che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società.

Come *aree sensibili* si identificano l'area commerciale estera e quella dei rappresentanti ed agenti.

I *processi sensibili* vengono identificati come segue:

1 – attività di rappresentanti e agenti operanti all'estero nell'ambito delle trattative dirette all'acquisto di materia prima;

2 – contratti di acquisto stipulati con soggetti esteri.

Il rischio viene identificato come *molto basso* e come *presidi* la Società identifica le norme del Codice Etico, il presente Protocollo.

Nel contesto in questione la governance societaria, il Direttore Generale, il responsabile dell'Ufficio Commerciale, il Direttore Commerciale Estero nonché i rappresentanti ed agenti vengono identificati come i soggetti in astratto in grado di risultare coinvolti nella fattispecie di cui trattasi.

Il mansionario societario, la conseguente ripartizione delle funzioni la scelta dei partners commerciali esteri costituiscono ulteriori *presidi* diretti alla compressione dei rischi in oggetto.

XI.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto Legislativo che ci occupa all'articolo 6, primo comma, lettera "b" ha previsto per gli Enti la discrezionalità in

relazione all'istituzione di un Organismo al quale demandare il compito di vigilare sull' applicazione del Modello ed il rispetto di quanto ivi previsto. Secondo la relazione ministeriale accompagnatoria al Decreto, per gli Enti è "consigliabile" l'istituzione di un Organismo di Vigilanza che può essere monocratico o collegiale e che non si identifichi con il Consiglio di Amministrazione onde garantire una totale autonomia operativa e decisionale.

In particolare l'Organismo di Vigilanza deve essere munito dei più ampi poteri di iniziativa e controllo da esercitarsi in via assolutamente autonoma, indipendente e con continuità di azione. Inoltre in capo all'OdV devono sussistere quei profili di professionalità ed esperienza nel settore che gli permettano di essere un soggetto qualificato ed idoneo per lo svolgimento della mansione affidata.

Alla luce di quanto sopra esposto la Società ha pertanto deciso di istituire un Organismo di Vigilanza che, secondo le scelte che effettuerà il CdA, potrà essere monocratico o collegiale, sempre restando fermo il presupposto che in capo al suddetto Organismo dovrà esistere una specifica esperienza nel settore legale, commerciale e societario al fine di garantire un elevato livello di professionalità necessario per la concreta attuazione del Modello.

Spetta al CdA, oltre che scegliere la forma monocratica o collegiale, nominare l'OdV fermo restando che non possono essere nominati, e se nominati decadono, coloro che siano stati dichiarati falliti, interdetti e inabilitati oppure si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 lett "b" e "c" c.c. ovvero siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (fallimento);

- alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica;

- alla reclusione per un delitto che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La Procaffè spa, atteso che spetta all'OdV l'incarico di svolgere le funzioni di vigilanza e di controllo previste dal Decreto, funzioni che andranno svolte anche in sintonia a quanto stabilito nel presente Modello, prevede che l'Organismo possa avvalersi e/o chiedere la collaborazione di tutti gli Uffici e Funzioni interne della Società dei quali di volta in volta avrà necessità per l'espletamento dell'attività di controllo e vigilanza; parimenti ove necessario potrà ricorrere a risorse esterne che possano fornire il dovuto supporto professionale, il tutto allo scopo di fare in modo che l'attività di vigilanza abbia il carattere dell'effettività e non della mera apparenza.

L'autonomia ed indipendenza che costituiscono connotati fondamentali dell'OdV non possono prescindere dal riconoscimento di una sua autonomia di spesa nel senso che la Società deve garantire all'Organismo di Vigilanza la disponibilità di un budget annuale destinato all'applicazione, implementazione e diffusione del Modello. A tal fine il Consiglio di Amministrazione per ogni anno delibera la somma riservata a quanto sopra precisato, restando inteso che il Consiglio stesso deve garantire che la somma in questione non venga destinata ad altri scopi se non a quelli concernente l'applicazione del Modello. Qualora la somma in questione nel corso di un esercizio venga totalmente assorbita, il CdA

autonomamente o su richiesta dell'Organismo dovrà prontamente provvedere a stanziare un nuovo importo.

Sulla somma in questione opererà il CdA su richiesta dell'Organismo ovvero il CdA stesso previa acquisizione del parere da parte dell'OdV.

In ordine alle modalità operative pratiche dell'Organismo, quest'ultimo si riunirà presso la propria sede o presso la Società o in altri luoghi ritenuti opportuni al fine di svolgere i compiti inerenti le sue mansioni, curando ogni volta - al fine di consentire la tracciabilità delle operazioni svolte, che costituisce elemento fondamentale del Modello - di redigere un verbale dell'attività svolta, verbale che sarà poi trasferito su di un apposito registro nel quale l'Organismo riporterà i verbali delle operazioni svolte. La documentazione e quant'altro oggetto dei flussi informativi da e per l'OdV possono essere archiviati da quest'ultimo su computer a mezzo di archivio elettronico.

L'Organismo è tenuto a mantenere il riserbo e la segretezza in ordine a tutti i documenti, atti, interviste, comunicazione, informazioni e quant'altro ricevuti nell'ambito dello svolgimento della propria attività; tali dati potranno essere utilizzati solo per l'espletamento delle proprie funzioni ed il vincolo della segretezza potrà cadere, se del caso, solo per motivi di Giustizia.

La Società istituisce per l'Organismo una casella di posta elettronica identificata con il seguente account odv@procaffe.it, casella alla quale avrà accesso solamente il citato Organo ed alla quale chiunque, appartenente o non alla Società, potrà scrivere segnalando problematiche di ogni genere concernenti l'adottato Modello o sue violazioni; sarà poi

onere dell'OdV prendere posizione in ordine alle segnalazioni ricevute e, se del caso, relazionare adeguatamente il CdA.

Ferma restando la segretezza in ordine alla quale sopra ci si è intrattenuti, è onere dell'Organismo operare garantendo gli autori delle segnalazioni da qualunque genere di ritorsione, discriminazione e penalizzazione anche e soprattutto da parte della Società o dei soggetti coinvolti.

Nel contesto dell'autonomia funzionale dell'OdV, quest'ultimo potrà essere convocato o ricevere interpellanze alle quali dovrà rispondere sia da parte del Consiglio di Amministrazione, sia da parte del Collegio Sindacale, con i quali dovrà collaborare con la massima trasparenza garantendo adeguati flussi informativi.

In relazione ai richiamati flussi informativi questi devono essere costanti e di qualità idonea a consentire all'Organismo di svolgere le proprie incombenze; a titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisano i principali flussi che la Società, tramite i suoi Organi interessati, deve garantire all'OdV in ordine a:

a) modifiche dell'assetto societario, del suo organigramma anche per quanto concerne le aree amministrative e commerciali;

b) tipologia delle deleghe in essere, i suoi contenuti specifici e le variazioni eventualmente apportate;

c) operazioni potenzialmente "a rischio", quali: richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici; partecipazione ad appalti pubblici o a gare a livello nazionale ed internazionale;

d) operazioni attinenti materie afferenti i reati "presupposti" con paesi appartenenti a quelli inseriti nella cosiddetta "black list";

e) operazioni "non in linea" con quelle usualmente poste in essere dalla Società;

f) comunicazioni, provvedimenti, atti, sentenze, decisioni e quant'altro a ciò assimilabile proveniente da organi di Giustizia di ogni genere e grado, anche nei confronti di ignoti, per i reati "presupposti" contemplati dal Decreto che potenzialmente possano coinvolgere la Società;

g) comunicazione, documenti di ogni tipo predisposti, oltre che dagli Organi societari, anche da altri soggetti appartenenti e non alla Società dai quali si possono desumere elementi che in qualche modo possano interessare il Decreto;

h) commissione, o ragionevole pericolo di commissione, di reati "presupposti";

i) esistenza di condotte anche solo potenzialmente contrarie al Modello adottato;

j) esistenza di procedimenti disciplinari dei quali l'OdV non sia parte giuste le sue funzioni;

k) richieste di assistenza legale inviate da lavoratori subordinati o collaboratori concernenti l'avvio di indagini o procedimenti giudiziari nei loro confronti concernenti reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto di divulgazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Nel contempo ed a sua volta l'Organismo ha l'onere di garantire idonei flussi informativi nei confronti della Governance e del Collegio Sindacale, portando questi ultimi a conoscenza di tutte le problematiche ed interventi necessari in relazione all'attuazione ed implementazione del Modello, nonché dell'attività svolta.

In aggiunta a quanto sopra ogni semestre, a meno che non sussista una differente modalità di rapporti da parte dell'Organismo nei confronti della Governance e del Collegio Sindacale, l'OdV redige una relazione scritta concernente la propria attività, lo stato di applicazione del Modello ed eventuali problematiche attuative riscontrate.

In merito ai compiti, poteri e facoltà spettanti all'Organismo di Vigilanza, il Modello prevede che l'OdV:

1) vigili sulla concreta osservanza ed applicazione del Modello da parte degli Organi sociali, dei lavoratori subordinati, dei collaboratori e dei partners;

2) vigili sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura societaria ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati "presupposti";

3) valuti la necessità di chiedere al CdA l'aggiornamento o l'integrazione o la modifica del Modello;

4) verifichi le procedure di controllo previste dal Modello;

5) controlli con i responsabili societari l'esistenza di programmi di formazione e di aggiornamento dei lavoratori subordinati;

6) valuti e controlli l'aggiornamento della mappatura dei rischi;

7) esegua verifiche concordate o meno mirate a valutare determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Procaffè s.p.a., soprattutto per quanto riguarda le attività poste in essere nell'ambito dei Processi Sensibili; delle suddette verifiche andranno redatti idonei verbali;

8) collabori con la Governance societaria per l'attivazione, istruzione e gestione dei procedimenti disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultima per

la promozione del procedimento disciplinare e l'irrogazione delle eventuali sanzioni;

9) svolga idonee indagini dirette ad appurare la diffusione del Modello, nonché l'attività posta in essere dalla Governance per la sua diffusione, conoscenza ed uso;

10) raccolga, elabori e conservi le tutti i dati e notizie rilevanti in ordine all'attuazione ed al rispetto del Modello;

11) predisponga un registro sul quale annotare le principali attività svolte, conservando altresì traccia di tutta l'attività svolta;

12) verifichi la qualità dei flussi informativi;

13) verifichi l'adeguatezza del budget destinato all'attuazione del Modello e, ove necessario, chiederne l'integrazione;

14) coordini con la Governance e con le altre strutture societarie coinvolte, eventualmente convocando riunioni, per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. Al riguardo si precisa che l'Organismo ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dai vertici societari:

a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati;

b) sui rapporti con i Consulenti ed i Partners che operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni sensibili;

c) sulle operazioni straordinarie della Società;

15) richieda alla Governance informazioni e dati riguardo l'eventuale esistenza di flussi finanziari "atipici e non standard" rispetto a quanto ordinariamente previsto e svolto dalla Società.

XII.

IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il Modello Organizzativo che la Società ha adottato prevede come elemento di primaria importanza per l'efficacia dell'intero strumento l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare al quale dare ingresso nell'eventualità di violazioni delle norme stabilite nel Codice Etico o delle procedure stabilite dalla Parte Speciale, con particolare riferimento alla violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Per quanto concerne il personale dipendente le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di quadri, impiegati ed operai che prestino attività in favore della Procaffè s.p.a. e che pongano in essere illeciti rilevanti sotto il profilo disciplinare derivanti da:

- condotte contrarie alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- violazione di procedure o protocolli previsti dal presente Modello o da regolamenti interni della Società;
- nei casi più gravi, condotte che configurano una delle ipotesi di reato "presupposto" previste dal presente Modello nell'ambito delle aree di attività a rischio.

La Società puntualizza che l'avvio di un procedimento e l'eventuale adozione di sanzioni è del tutto indipendente da un eventuale avvio di un procedimento penale e dal suo esito, atteso che quest'ultima, svolta un'idonea istruttoria, ha facoltà di adottare le sanzioni disciplinari che ritiene congrue ed idonee per il caso concreto, non dovendo le stesse necessariamente combaciare con le valutazioni del Giudice

penale ovverosia seguire gli sviluppi in tali sedi maturati, attesa la totale autonomia del procedimento sanzionatorio dalla perseguibilità penale.

Va debitamente sottolineato come il rispetto delle regole e principi dei quali la Società si è munita tramite l'adozione del presente Modello costituisce uno degli oneri che il Legislatore genericamente ha richiamato all'interno all'articolo 2104 del codice civile ove si puntualizza la diligenza che il prestatore di lavoro deve utilizzare nello svolgimento delle proprie mansioni.

Ne discende che condotte dei lavoratori subordinati contrarie alle previsioni di cui al corrente Modello in ogni caso costituiscono un illecito disciplinare che la Società perseguirà e per le quali potranno essere adottate le sanzioni previste dal contratto collettivo nazionale riferibile ai lavoratori in questione.

Per quanto attiene lo svolgimento del procedimento disciplinare, questo viene aperto e gestito dal Presidente del CdA, ovverosia dal differente soggetto da quest'ultimo delegato, ed è istruito di concerto con l'Organismo di Vigilanza.

Una volta che il Presidente avrà adeguatamente istruito il procedimento disciplinare, nonché acquisito il parere necessario ma non vincolante dell'Organismo di Vigilanza, presenterà una propria relazione al CdA, eventualmente anche di concerto con l'OdV, suggerendo il provvedimento finale sanzionatorio o di archiviazione che, a suo avviso, sarebbe consono venisse adottato. Il provvedimento finale nel caso di procedimenti concernenti lavoratori subordinati o dirigenti viene adottato con delibera del CdA, la quale deve essere comunicata per iscritto al soggetto coinvolto e deve essere sufficientemente motivata.

Presupposto per l'adozione di un provvedimento e per una corretta istruttoria è che il soggetto sottoposto a procedimento sia convocato dinnanzi al Presidente al fine di contestargli l'addebito ed affinché rilasci dichiarazioni a propria discolpa e venga sentito in ordine ai fatti. Nell'ipotesi in cui il soggetto convocato non si presenti o presentandosi non intenda rispondere o rilasciare dichiarazioni, il procedimento proseguirà ugualmente il suo corso.

Nell'esercizio del suo potere istruttorio il Presidente da solo o di concerto con l'OdV potrà convocare altri soggetti a conoscenza di fatti e circostanze utili.

Di ogni audizione così come di ogni altro incumbente istruttorio verrà redatto idoneo verbale.

All'esito del procedimento nell'ipotesi di adozione di un provvedimento sanzionatorio, questo non potrà materialmente essere adottato applicato se non trascorsi 7 (sette) giorni entro i quali il soggetto colpito potrà presentare una propria difesa in ordine alla quale il CdA dovrà pronunciarsi entro ulteriori 7 (sette) giorni confermando o meno il provvedimento già adottato.

Nel comminare le sanzioni e richiedere il ristoro di eventuali danni il CdA dovrà proporzionare il tutto prestando particolare attenzione:

- alla qualifica, al livello di responsabilità gerarchica e all'autonomia del soggetto sanzionando;
- all'elemento soggettivo insito nella condotta attuata dal lavoratore (colpa lieve, colpa grave, dolo);
- all'importanza delle norme o degli obblighi violati;
- all'entità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto;

- all'esistenza di precedenti disciplinari a carico del lavoratore;
- all'eventuale concorso di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- ad altre circostanze nell'ambito delle quali si è concretizzata la violazione contestata.

Nell'ipotesi in cui ai soggetti di cui sopra destinatari di una sanzione sia stata rilasciata una delega di qualsiasi genere da parte della Società, la delega in questione perderà immediatamente efficacia e non potrà più essere utilizzata dal relativo titolare.

Nell'evenienza di illeciti e/o violazioni del M.O. da parte di dirigenti, ferma restando la procedura sopra descritta, verrà applicata la sanzione più idonea in relazione a quanto previsto dal C.C.N.L. che concerne il dirigente stesso.

La Società evidenzia altresì che, qualora la violazione commessa faccia scemare il rapporto di fiducia in essere, la sanzione è individuata nel licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa.

In caso di mancata osservanza del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più Amministratori o da membri del Collegio Sindacale, il Presidente del C.d.A. o l'O.d.V. ne darà comunicazione immediata all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Ferma restando la procedura sopra descritta ed il divieto per il Consigliere coinvolto di partecipare al CdA che tratterà il suo procedimento, terminata l'istruttoria le relative conclusioni saranno presentate all'Assemblea la quale adotterà il provvedimento finale. Nell'evenienza in cui il procedimento disciplinare colpisca il Presidente del CdA la relativa istruttoria

ed atti procedimentali saranno adottati dal Vice Presidente del CdA.

La Società prevede a carico dei membri del C.d.A. e del Collegio sindacale le seguenti sanzioni:

- a) la censura;
- b) la sospensione dagli emolumenti da 1 a 6 mesi;
- c) la sanzione pecuniaria da € 5.000,00 a € 35.000,00

fermo restando che la comminazione di una sanzione non preclude alla Società la facoltà di procedere in sede civile per il risarcimento dei danni, anche d'immagine, patiti.

Amministratori e Sindaci, con l'accettazione della nomina implicitamente prendono atto del dovere di rispettare il Modello e che l'eventuale procedimento disciplinare conclusosi con l'accertamento di una violazione può comportare la revoca dell'incarico da parte dell'assemblea.

Nell'ipotesi in cui l'inosservanza delle procedure e dei principi e regole indicate nel Modello Organizzativo sia commessa da partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali in essere con la Società, la suddetta inosservanza può costituire inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, con eventuale applicazione di penali e/o richieste risarcitorie, ivi inclusi – se del caso – i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Documento approvato con delibera del C.d.A. del 30.10.2015.

Vers. 4.0